

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 22 settembre 2022, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la ricorrente alle proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 25 maggio 2022 dalla Laboratorios Ern, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 marzo 2022, causa T-315/21, Laboratorios Ern / EUIPO — Nordesta (APIAL)**

**(Causa C-342/22 P)**

(2022/C 424/25)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Laboratorios Ern, SA (rappresentante: I. Miralles Llorca, abogada)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Nordesta GmbH

Con ordinanza del 28 settembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Laboratorios Ern, SA a farsi carico delle proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 13 luglio 2022 — Agentsia «Patna infrastruktura» / Rakovoditel na upravlyavashitia organ na operativna programa «Transport» 2007 — 2013 i direktor na direksia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvoto na transporta**

**(Causa C-471/22)**

(2022/C 424/26)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

*Ricorrente:* Agentsia «Patna infrastruktura»

*Resistente:* Rakovoditel na upravlyavashitia organ na operativna programa «Transport» 2007 — 2013 i direktor na direksia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvoto na transporta

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la decisione C(2021) 5739 della Commissione europea, del 27 luglio 2021, che annulla parzialmente il contributo del Fondo di coesione per il Programma operativo «Trasporti» 2007 — 2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in Bulgaria, CCI2007BG161PO004, possa essere ritenuta valida alla luce dei requisiti di fondatezza giuridica, motivazione, completezza e imparzialità dell'esame effettuato, in conformità dell'articolo 296, terzo comma, TFUE e del principio di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta.
- 2) Se l'articolo 100 del regolamento del Consiglio n. 1083/2006 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che, ai fini della legittimità delle sue decisioni, la Commissione europea è tenuta non ad accertare, esaminare e qualificare tutti i fatti giuridicamente rilevanti nel procedimento, bensì a fondarsi sulla trasmissione e lo scambio di osservazioni e comunicazioni da parte dello Stato membro, traendo le sue conclusioni da loro soltanto.